

N. 1/2020 R.G.

TRIBUNALE DI VERBANIA

Il Giudice

vista la domanda di liquidazione del patrimonio ex artt. 14 ter e ss. L. n. 3/2012 depositata in data 28.2.2020 da CAVALIERE Giuseppe e la documentazione allegata con il ricorso e con i successivi depositi sino al 5.3.2020; rilevato che non risultano depositati i documenti indicati come allegati n. 13 e 14;

rilevato che il debitore propone la liquidazione del proprio patrimonio costituito essenzialmente:

- da un credito di € 100.166 verso CEM Noleggio Piattaforme Aeree srls (garantito da ipoteca di primo grado concessa su beni di proprietà dei genitori del ricorrente),
  - dall'autovettura Fiat Bravo del valore stimato di € 200;
- nonché di mettere a disposizione:
- 1/5 del reddito da lavoro che dovesse reperire nel corso della procedura, con la precisazione che viene comunque messa a disposizione dei creditori la cifra mensile (per quattro anni) di €197,28;

rilevato, quanto al credito, che il ricorrente indica, peraltro, un piano di pagamento di quattro anni secondo le seguenti scadenze:

- 1° anno: da aprile 2020 n.9 rate mensili da euro 750 ciascuna;
- 2° anno: n.12 rate mensili da euro 1.000 ciascuna;
- 3° anno: n.12 rate mensili da euro 1.500 ciascuna;
- 4° anno: n.12 rate mensili da euro 5.285 ciascuna

rilevato che, in caso di apertura della procedura di liquidazione, è compito del Liquidatore esigere il credito secondo le modalità che saranno ritenute più opportune nell'interesse dei creditori - nel caso di specie, anche eventualmente facendo valere la garanzia - ovvero cedere il credito, anche ai sensi dell'art. 14 novies comma 2 l. 3/2012;

rilevato che, pertanto, il piano per la riscossione del credito indicato nella "proposta di liquidazione" non costituisce elemento che possa vincolare l'operato del liquidatore e la procedura;

rilevato, quanto alla somma di € 197,28, che la proposta di liquidazione si basa, qualora CAVALIERE Giuseppe (attualmente disoccupato) non dovesse riuscirvi autonomamente, sull'apporto di un soggetto esterno (il padre del ricorrente) che si dichiara percettore di un reddito da pensione per il quale non vi è documentazione;



ritenuto che ai fini del giudizio sulla fattibilità del piano debba essere acquisita anche suddetta documentazione;

rilevato, quanto al reddito da lavoro, che sulla base di quanto previsto dall'art. 14 ter comma 6, deve ritenersi compresa nella liquidazione la parte di quanto percepito dal debitore eccedente le esigenze del proprio mantenimento e che pertanto non si deve fare riferimento al limite del quinto dello stipendio di cui all'art. 545 c.p.c.

ritenuto pertanto che, ferma la messa a disposizione dell'importo di € 197,28 mensili per 48 mensilità, ove il debitore reperisse in corso di procedura un'occupazione o percepisce redditi dalla propria attività lavorativa, in caso di apertura della procedura, dovrà mettere a disposizione la parte di quanto guadagnato con la propria attività eccedente le esigenze del proprio mantenimento, come determinato con il decreto emesso ai sensi dell'art. 14 quinquies l. 3/2012;

ritenuto pertanto necessario invitare il ricorrente ad adeguare la domanda (per la parte relativa alla "proposta di liquidazione") sotto i profili indicati, fornendo conferma della volontà del ricorrente di accedere alla procedura di liquidazione del patrimonio anche alle diverse condizioni per l'ammissibilità della proposta di liquidazione sopra evidenziate

P.Q.M.

Invita il ricorrente

- a depositare i documenti 13 e 14 indicati come allegati al ricorso ma non materialmente prodotti;
- a depositare documentazione relativa ai redditi di CAVALIERE Salvatore, quale soggetto esterno che si è impegnato a fornire apporto al piano nella misura di € 197,28 mensili (per 48 mesi), qualora CAVALIERE Giuseppe non dovesse riuscirvi autonomamente;
- ad adeguare la domanda (per la parte relativa alla proposta di liquidazione) in relazione ai profili indicati in parte motivazionale, confermando la propria volontà di accedere alla procedura di liquidazione;

Concede all'uopo termine sino al 21.5.2020, riservandosi di provvedere all'esito.

Si comunichi al ricorrente e all'O.C.C.

Verbania, 9.4.2020

Il Giudice  
Claudio Michelucci

